

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 12 settembre 2007, causa T-36/04, *API/Commissione*, nella parte in cui il Tribunale ha confermato il diritto della Commissione a non divulgare le proprie memorie nelle cause in cui debba ancora svolgersi un'udienza;
- annullare le parti della decisione della Commissione 20 novembre 2003, D(2003) 30621, non precedentemente annullate dal Tribunale di primo grado nella causa T-36/04 ovvero, in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale di primo grado affinché statuisca conformemente alla sentenza della Corte; e
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente deduce che la sentenza impugnata dev'essere annullata per i motivi seguenti:

1. Anzitutto, il Tribunale di primo grado avrebbe erroneamente interpretato l'art. 4, n. 2, secondo comma, del regolamento (l'«eccezione dei procedimenti giurisdizionali») laddove ha ritenuto che la Commissione non avesse bisogno di effettuare una valutazione concreta della questione se occorresse concedere l'accesso alle sue memorie anteriormente all'udienza. Tale interpretazione sarebbe i) contraria a principi interpretativi consolidati dell'eccezione dei procedimenti giurisdizionali riconosciuti in altre parti della sentenza, ii) fondata sul diritto inesistente della Commissione di difendere i propri interessi «indipendentemente da qualsiasi influenza esterna», iii) fondata su argomenti giuridici manifestamente erronei laddove viene invocato il «principio di parità d'armi», iv) disconosce erroneamente l'importanza dei principi accolti da altre giurisdizioni che autorizzano l'accesso alle memorie delle parti anteriormente all'udienza; e v) invoca erroneamente la necessità di proteggere l'effetto utile dei procedimenti a porte chiuse dinanzi ai giudici comunitari.
2. In secondo luogo, il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato la nozione di «interesse pubblico superiore» di cui all'art. 4, n. 2, *in fine* del regolamento, ritenendo che laddove si tratti di memorie presentate nell'ambito di procedimenti giurisdizionali, l'interesse pubblico generale relativo all'oggetto di un procedimento dinanzi ai giudici comunitari non potrebbe prevalere su un interesse protetto dall'eccezione relativa ai procedimenti giurisdizionali.

Ricorso proposto il 29 novembre 2007 dalla Commissione delle Comunità europee avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Grande Sezione) 12 settembre 2007, causa T-36/04, Association de la presse internationale ASBL/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-532/07 P)

(2008/C 22/66)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: C. Docksey e P. Aalto, agenti)

Altra parte nel procedimento: Association de la presse internationale ASBL (API)

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare parzialmente la sentenza impugnata nella parte in cui ha annullato la decisione della Commissione con cui era stato negato l'accesso ai documenti richiesti dall'API a decorrere dalla data dell'udienza e nella parte riguardante tutti i ricorsi ad eccezione del procedimento di infrazione;
- statuire definitivamente sulle questioni oggetto della presente impugnazione,
- condannare la ricorrente nella causa T-36/04 alle spese sostenute dalla Commissione sia nell'ambito del detto procedimento sia nell'ambito della presente impugnazione.

Motivi e principali argomenti

La Commissione deduce anzitutto che il Tribunale di primo grado sarebbe incorso in un errore di diritto nell'interpretazione relativa all'eccezione dei procedimenti giurisdizionali, nel senso che le istituzioni sarebbero tenute ad esaminare le domande di accesso alle memorie, nell'ambito di procedimenti diversi da quello per inadempimento, caso per caso a decorrere dalla data dell'udienza. A tal riguardo la Commissione deduce che le conclusioni raccolte dal Tribunale di primo grado sarebbero incoerenti rispetto alla relativa motivazione, che il Tribunale di primo grado non avrebbe preso in considerazione l'interesse alla corretta amministrazione della giustizia ovvero l'interesse delle altre persone indicate nell'ambito del procedimento e che il Tribunale di primo grado avrebbe solamente preso in considerazione i diritti agli obblighi di una delle parti. Per quanto i documenti presentati dalle istituzioni non risultino esclusi dalla sfera di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001⁽¹⁾, la conclusione cui il Tribunale di primo grado è giunto non troverebbe fondamento nella normativa comunitaria o nella giurisprudenza della Corte di giustizia.

In secondo luogo, il Tribunale di primo grado sarebbe incorso in errore di diritto nell'interpretazione delle eccezioni relative alle indagini, nel senso che la Commissione sarebbe tenuta ad esaminare le domande di accesso alle memorie nell'ambito dei procedimenti di infrazione ai sensi dell'art. 226 CE, caso per caso, a decorrere dalla data della sentenza, ivi compreso il caso di ricorsi già decisi ma non definitivamente risolti, il che indebolirebbe il compito della Commissione di vigilare, in quanto guardiana dei Trattati, affinché gli Stati membri rispettino gli obblighi ad essi incombenti per effetto del diritto comunitario.

In terzo luogo, il Tribunale di primo grado sarebbe incorso in un errore di diritto nell'interpretazione dell'eccezione relativa ai procedimenti giurisdizionali, nel senso che le istituzioni sarebbero tenute ad esaminare le domande di accesso alle loro memorie, caso per caso, nell'ambito di ricorsi già decisi ma connessi a procedimenti pendenti, il che indebolirebbe la loro capacità di difendere i propri interessi dinanzi ai giudici comunitari nonché il compito della Commissione di promuovere, in quanto guardiana dei Trattati, l'attuazione del diritto comunitario.

(¹) GU L 145, pag. 43.

Ricorso proposto il 30 novembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

(Causa C-541/07)

(2008/C 22/67)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: M. Patakia)

Convenuta: Repubblica ellenica

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare che la Repubblica ellenica, vietando, con decreto del Ministero dei Trasporti 3 marzo 2004, n. 12078/1343, come interpretato sulla base della circolare 28 luglio 2004, n. 45007/4795 emessa dalla Direzione per la Sicurezza stradale e l'ambiente, l'applicazione in generale sui finestrini degli autoveicoli di pellicole per vetri legalmente prodotte e/o commercializzate sul mercato di altri Stati membri dell'Unione europea, ha violato gli obblighi che le incombono ai sensi degli artt. 28 e 30 del Trattato CE.
- condannare Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

1. Dopo aver ricevuto un reclamo, la Commissione ha esaminato la normativa greca che vieta di applicare pellicole per

vetri sul parabrezza e in generale sui finestrini degli autoveicoli.

2. La Commissione ritiene che il divieto di cui trattasi non ricada nell'ambito di applicazione della direttiva 92/22/CEE, come modificata dalla direttiva 2001/92/CE e che, in mancanza di armonizzazione a livello comunitario, esso debba essere esaminato alla luce degli artt. 28 e 30.
3. Tale divieto configura una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa della libera circolazione delle merci, contraria alle disposizioni dell'art. 28 CE, dato che, di fatto, costituisce un ostacolo al commercio in Grecia di tali pellicole, che vengono legalmente prodotte e commercializzate negli altri Stati membri.
4. Inoltre la Commissione rileva che le autorità greche non sono riuscite a produrre prove sufficienti del fatto che il provvedimento era giustificato e altresì proporzionale.
5. In particolare, non è stato dimostrato che esistano criteri per accertare, nello svolgimento dei controlli, se le pellicole di cui trattasi soddisfano determinati requisiti minimi, secondo quanto affermano le autorità greche.
6. Di conseguenza la Commissione ritiene che la disposizione legislativa in esame costituisca una violazione dell'art. 28 CE, che non può essere giustificata sulla base dell'art. 30 CE né in base a motivi imperativi di interesse pubblico, ai sensi della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee.

Ricorso proposto il 10 dicembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

(Causa C-548/07)

(2008/C 22/68)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Patakia e M. van Beek)

Convenuta: Repubblica ellenica

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare che la Repubblica ellenica ha violato gli obblighi che le incombono in forza della direttiva 96/34/CE (¹) concernente l'accordo quadro sul congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES e, in particolare, in forza delle clausole 1, n. 2, 2, n. 1, 2, n. 3, lett. b), n. 2, n. 3, lett. e) e f), 2, n. 4 e 2, 6 dell'accordo quadro, allegato alla direttiva in parola.
- condannare la Repubblica ellenica alle spese.